

Studio Dottori Commercialisti

Viale Gozzadini 11 - 40124 - Bologna

Dott. Sergio Massa

sergio.massa@sdc.bo.it

Dott. Elena Melandri

elena.melandri@sdc.bo.it

Dott. Paola Belelli

paola.belelli@sdc.bo.it

Dott. Pierpaolo Arzarello

pierpaolo.arzarello@sdc.bo.it

Dott. Monica Cesari

monica.cesari@sdc.bo.it

Rag. Elisabetta Colombarini

elisabetta.colombarini@sdc.bo.it

Bologna, 13 ottobre 2023

A TUTTI I CLIENTI

LORO INDIRIZZI

**Registro Imprese - Il Registro dei Titolari Effettivi: interessa le Società di capitali (SpA, Srl, Sapa, Coop, ecc.)
Scadenza della Comunicazione 11.12.2023**

Iniziamo col ricordarvi questo importante adempimento, consistente in una Comunicazione da effettuare in via telematica al Registro Imprese, che prossimamente interesserà **le sole società di capitali**.

Con questa Comunicazione renderemo palesi i titolari effettivi delle società **alla data del 9.10.2023**, cioè le persone fisiche che in qualche modo le governano. Già nel 2022 vi avvisammo che era nato questo nuovo adempimento, A distanza di oltre un anno - il 9 ottobre 2023 - è stato pubblicato il relativo Provvedimento che concede 60 giorni di tempo per depositare questa Comunicazione al Reg. Imprese.

Qual è lo scopo?

È quello di rendere pubblici i nominativi dei soci o degli amministratori di società di capitali ai fini della responsabilità in caso di antiriciclaggio o finanziamento del terrorismo (D.lgs 231/2007).

 Quando scade il termine per la Comunicazione?

Scadrebbe l'8 dicembre 2023, che è festivo, poi il 9 è sabato ed il 10 domenica, per cui **scade l'11.12.2023**.

Cos'è il Registro dei titolari effettivi

È un nuovo registro tenuto dal Registro Imprese presso la CCIAA che permette di avere un archivio nazionale sulla titolarità effettiva delle imprese dotate di personalità giuridica (Spa, Srl, Sapa, Coop), delle PGP - persone giuridiche private (fondazioni e associazioni riconosciute) e Trust. Sono pertanto escluse le società di persone (Snc, Sas e Società semplici) nonché le associazioni non riconosciute ed i Consorzi senza personalità giuridica.

Come identificare i titolari effettivi

Il D.lgs 231/2007 all'art.20 stabilisce che il titolare effettivo di società coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente ovvero il relativo controllo, anche se posseduta indirettamente (tramite società controllate, società fiduciarie o per interposta persona).

Esistono tre criteri per individuare il titolare effettivo, da seguire nell'ordine gerarchico sotto riportato:

1 - Il primo criterio è quello dell'assetto proprietario per cui vengono individuati i titolari effettivi in coloro che possiedono direttamente o indirettamente la titolarità di una **partecipazione societaria superiore al 25% del capitale sociale**. Se questo criterio non è applicabile (ad es. 4 soci al 25%) si passa al secondo criterio.

2 - Il secondo criterio è quello del controllo in quanto, qualora l'esame dell'assetto proprietario di cui al punto 1 non consenta di individuare nessuna persona fisica a cui è attribuibile la proprietà di più del 25%, titolare effettivo diventa la persona fisica o le persone fisiche a cui è attribuibile il controllo della società tramite:

- il **controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria**;
- controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria;
- esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante.

3 - Il terzo criterio residuale, se i primi due non hanno dato esito, individua il titolare effettivo in colui che esercita il potere di rappresentanza legale, di amministrazione o direzione della società.


Chi deve presentare telematicamente questa Autodichiarazione?

I dati e le informazioni dei titolari effettivi devono essere comunicati al registro delle imprese della Camera di Commercio territorialmente competente:

- **da parte degli amministratori, dotati di rappresentanza legale**, per quanto riguarda le imprese dotate di personalità giuridica (Spa, Srl, Sapa, Coop);
- da parte dei soggetti cui è attribuita la rappresentanza e l'amministrazione, per quanto riguarda le persone giuridiche private (fondazioni, associazioni);
- dal fiduciario del trust o di istituti giuridici affini.

Per comunicare i dati del titolare effettivo è possibile utilizzare l'applicativo DIRE (o altri programmi sul mercato) aggiornato con la modulistica ministeriale per la compilazione e l'invio delle istanze.

Occorre poi avere sottoscritto un contratto per l'utilizzo del servizio Telemaco, essere titolari di un dispositivo di firma digitale (smart card, token) e di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC). La pratica di comunicazione della titolarità effettiva, firmata digitalmente dall'amministratore di società di capitali, deve essere trasmessa da un soggetto abilitato all'invio telematico, che potrà essere l'obbligato stesso o un intermediario abilitato, noi per esempio.

 N.B. Non è possibile delegare la sottoscrizione dell'Autodichiarazione ad un professionista, questi può solo trasmettere la pratica.

La società deve conservare in sede l'elenco dei Titolari effettivi, da esibire in caso di richiesta ex art. 22 D.Lgs 231/2007.

Cosa comunicare?

Nel registro devono essere indicati i dati anagrafici dei soggetti che risultano essere titolari effettivi.

Per le persone giuridiche dovrà essere indicata:

- l'entità della partecipazione al capitale sociale del socio che supera il 25% ovvero le modalità di esercizio del controllo, oppure i poteri di rappresentanza legale, di amministrazione e di direzione; inoltre dovrà essere indicata:

- la denominazione della società;

- la sede legale e amministrativa;


- l'indirizzo di posta elettronica certificata;

e per i trust e gli istituti affini dovrà essere indicata:

- la denominazione

- la data, il luogo e gli estremi dell'atto costitutivo.

La comunicazione è resa in forma di autodichiarazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, e presentata in modalità telematica, pertanto è necessario che i soggetti tenuti alla comunicazione siano **provvisi di firma digitale**.

 **Chi non l'avesse ancora si dia da fare subito perché per ottenerla occorre tempo.**

Successive variazioni rispetto ai dati e alle informazioni sul titolare effettivo devono essere comunicate entro 30 giorni dal compimento dell'atto. Con cadenza annuale è necessario confermare dati e informazioni già trasmesse, entro 12 mesi dalla prima comunicazione o dall'ultima della loro variazione o dall'ultima conferma. **Le imprese con personalità giuridica possono effettuare la conferma con il deposito del bilancio.** Gli adempimenti sono telematici ed esenti da bollo, pagano solo i diritti camerali.

Dobbiamo avere pazienza, la nostra Amministrazione finanziaria non è molto brava a fare le leggi ma bravissima a comminare sanzioni: infatti il mancato adempimento degli obblighi di comunicazione sulla titolarità effettiva comporterà l'applicazione della sanzione che va da 103 a 1032 euro per ogni amministratore, accertata e contestata dalla Camera di commercio competente.

E' previsto che in futuro sarà possibile consultare il Registro dei Titolari effettivi delle società previo accreditamento al Reg. Imprese.

Operativamente come fare?

Premettiamo che la pratica da trasmettere al Reg. Imprese deve essere firmata digitalmente da un legale rappresentante della società' tramite la sua smart card o token, non è possibile che sia firmata da noi.

Le società' che desiderano fare il fai-da-te devono possedere un abbonamento a Telemaco e una smart card dell'amministratore; quindi devono scaricare il software DIRE della CCIA e compilare i moduli richiesti per poi trasmetterli telematicamente.

Siccome pensiamo che in gran parte preferirete delegare a noi la presentazione di questa Comunicazione, occorre che:

1) entro 15/20 giorni ci inviate via Pec tutti i dati inerenti i titolari effettivi, come da modulo allegato e firmato;

2) che portiate in Studio la vostra smart card/token per firmare digitalmente la Comunicazione (salvo non sia già presso di noi); eccezionalmente, nel caso di impossibilità, potremmo provare ad inviarvi il file compilato affinché apponiate la vostra firma digitale, poi ce lo rimandate via mail;

3) infine noi provvederemo a trasmettere la pratica al Reg. Imprese come intermediari abilitati.

 **Allegato: Modulo dei Titolari Effettivi in formato Word da compilare, firmare, scansionare e restituirci via PEC.**

Anche per completare la prossima Dichiarazione dei redditi dovete comunicarci i titolari effettivi

Passiamo ora all'obbligo di indicare i Titolari effettivi nella prossima Dichiarazione dei redditi, scadente a novembre, in quanto è stato anticipato l'obbligo di comunicare chi sono i Titolari effettivi, **e questa volta per tutti, comprese le società di persone.** Una volta determinato chi è o chi sono i Titolari effettivi, stavolta anche con riferimento alle società di persone, vi chiediamo di anticiparci tali dati, possibilmente via mail, per inserirli in Dichiarazione dei redditi.

 N.B. Se avete già comunicato tali dati alle Banche potete anche inviarci copia di tale comunicazione.

Chi deve comunicarci tali dati e perché

Solo i beneficiari di specifici crediti d'imposta nel triennio 2020 / 2021 /2022 devono indicare nel mod. REDDITI 2023 di prossima trasmissione le informazioni dei titolari effettivi nel nuovo rigo RU150 presente nel quadro RU.

I beneficiari dei crediti che hanno usufruito di un'ulteriore sovvenzione con riferimento ai medesimi costi che hanno concorso alla determinazione del credito, devono compilare anche il nuovo rigo RU151.

Infatti nella Dichiarazione dei redditi sono richieste, per il 2020 / 2021 e 2022, informazioni volte ad accertare:


- la titolarità effettiva dei destinatari di specifiche agevolazioni;
- il rispetto del principio di divieto di doppio finanziamento (cioè chi ha beneficiato di due agevolazioni finanziarie).

Per ogni titolare effettivo (persona fisica) per compilare il quadro RU occorre conoscere:

- i periodi d'imposta di riferimento (2020-2021-2022) per i quali si è beneficiato del credito, distinguendo se vi è stata in precedenza la prenotazione del 20%;
- il codice fiscale ed i dati anagrafici (i soggetti non residenti privi di codice fiscale devono, in particolare, nome, cognome, data di nascita, codice Stato estero di nascita);
- il domicilio nel territorio dello Stato, ove diverso dalla residenza anagrafica;
- i dati relativi all'eventuale residenza anagrafica all'estero e/o al domicilio anagrafico all'estero, quest'ultimo se diverso dalla residenza anagrafica all'estero.

L'obbligo riguarda i crediti d'imposta identificati dai seguenti codici:

- Investimenti in beni strumentali nuovi materiali e immateriali "generici";, codice L3; generalmente il credito d'imposta è del 10%/6% e nel mod. F24 va indicato il codice tributo 6935.
- Investimenti in beni strumentali nuovi materiali 4.0 con interconnessione, codice 2L; generalmente il credito d'imposta è del 50% ovvero del 40% e nel mod. F24 va indicato il codice tributo 6936.
- Investimenti in beni strumentali nuovi immateriali 4.0, codice 3L; nel mod. F24 va indicato il codice tributo 6937.
- Ricerca, sviluppo e innovazione, codice L1; nel mod. F24 vanno utilizzati i codici tributo 6938, 6939 o 6940.
- Formazione personale dipendente 4.0, codice F7; nel mod. F24 va indicato il codice tributo 6897.

 L'indicazione dei dati dei titolari effettivi è richiesta esclusivamente per gli specifici crediti d'imposta sopra evidenziati, pertanto i contribuenti che non hanno beneficiato di nessuna di queste 5 agevolazioni non devono comunicarci nulla.

Rimaniamo a Vostra disposizione per ogni ulteriore chiarimento, ricordandoVi che tutte le nostre Circolari e ulteriori approfondimenti li potete trovare anche sul sito www.studio-dott-comm.it.